



REG. (CE) N.1/2005 E NUOVA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA COM(2023) 770 final

Sulla protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate

(AVV. DANIELA RUSSO)
Milano, 07.10.2026

CONTESTO NORMATIVO ANTECEDENTE AL REG. (CE) N.1/2005

- ▶ Il primo intervento legislativo europeo in materia di trasporto animale può essere ricondotto alla **Convenzione di Strasburgo del 1968 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale**: è il primo trattato internazionale a stabilire principi fondamentali per il benessere degli animali durante i viaggi transfrontalieri, con particolare riguardo all'idoneità degli animali al trasporto, all'alimentazione, all'abbeveraggio, allo spazio disponibile, alla temperatura ambientale e alle attrezzature per il carico e lo scarico.
- ▶ **Direttiva 77/489/CEE**: incentrata su requisiti sanitari e condizioni minime di viaggio. Introduce l'obbligo del «certificato veterinario».
- ▶ **Direttiva 91/628/CEE**: Introduce regole più dettagliate su idoneità degli animali, ventilazione dei veicoli, densità di carico e tempi di viaggio.
- ▶ **Direttiva 95/29/CE**: introduce limiti orari stringenti per i viaggi lunghi (es. sequenze di 14 ore di viaggio, 1 ora di riposo/abbeveraggio, altre 14 ore) e l'obbligo del ruolino di marcia (il piano di viaggio).
- ▶ **In Italia**: Queste direttive vennero recepite, tra gli altri, con il **D.Lgs. 532/1992** e il **D.Lgs. 388/1998**.

Contesto e finalità del Reg. CE n1/2005

► Inadeguatezza della normativa preesistente per:

- ❖ **Frammentazione applicativa:** le direttive erano state recepite da ogni Stato membro dell'UE con margini di discrezionalità differenti, per cui vi erano controlli severi in alcuni Paesi e lacunosi in altri.
- ❖ **Scarsa formazione del personale:** Molti conducenti e addetti non avevano una formazione etologica o specifica sulla movimentazione degli animali.
- ❖ **Carenze tecniche dei veicoli:** Mancavano standard omogenei e vincolanti per sistemi di ventilazione, controllo della temperatura e tracciabilità GPS nei viaggi a lungo raggio.
- ❖ **Frodi sui tempi di viaggio:** Il ruolino di marcia cartaceo veniva facilmente falsificato o compilato in modo improprio.

Contesto e finalità del Reg. CE n1/2005

- ▶ Il Reg. (CE) n. 1/2005, a differenza delle precedenti direttive, è **direttamente applicabile** ed identico in tutta l'Unione.
- ▶ Il **Regolamento (CE) n. 1/2005** mira a **rafforzare la protezione e il benessere degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate**.
- ▶ Pur non modificando i tempi di viaggio e le superfici disponibili per animale definiti dalle precedenti norme, introduce alcuni elementi fortemente innovativi, quali: il **sistema di navigazione satellitare**, una **definizione più chiara degli animali non idonei ad essere trasportati**, l'**autorizzazione al trasporto e l'educazione del personale**
- ▶ L'**obiettivo** è limitare, nella misura possibile, i lunghi viaggi di animali vivi, prevenire lo stress e la diffusione di malattie infettive, e garantire controlli rigorosi a tutela della loro salute.
- ▶ Art. 3, cpv.: "**Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.**"
- ▶ Nessun animale deve essere sottoposto a condizioni che possano provocare danni o dolore superflui durante l'intero percorso, dalla partenza al luogo di destinazione.

Ambito di applicazione Reg. CE 1/2005 (Art. 1)



- ▶ Si applica al trasporto di **animali vertebrati vivi all'interno della UE**, comprese le operazioni di carico, scarico, trasferimento e sosta.
- ▶ **Eccezioni:**
 - ❖ Trasporti non legati a un'attività economica.
 - ❖ Trasporti diretti a cliniche o gabinetti veterinari su prescrizione di un veterinario.

Definizioni chiave (Art. 2) - parte 1^

Termine	Definizione
Animali	vertebrati vivi
Centri di raccolta	allevamenti, centri di assembramento o mercati dove si raggruppano animali per costruire partite.
Guardiano	Persona incaricata del benessere degli animali durante il viaggio
Posto di ispezione frontaliero	Punto designato per controlli veterinari su animali provenienti da paesi terzi
Legislazione veterinaria comunitaria	Norme elencate nell'allegato A della direttiva 90/425/CEE e successive disposizioni
Autorità competente	Autorità centrale o delegata di uno Stato membro per i controlli sul benessere animale
Contenitore	Cassa o box rigido usato per il trasporto, diverso dal mezzo di trasporto
Posti di controllo	Sedi di sosta previste dal regolamento 1255/97
Punto di uscita	Posto di ispezione o altro luogo designato da uno Stato membro da cui gli animali lasciano il territorio doganale UE
Viaggio	Operazione completa dal luogo di partenza al luogo di destinazione, incluse sosta, scarico e ricarica
Detentore	Persona fisica o giuridica responsabile degli animali, escluso il trasportatore
Nave adibita al trasporto di bestiame	Nave destinata al trasporto di equidi domestici o ruminanti, diversa da navi traghetto.

Definizioni chiave (Art. 2) - parte 2^

Termine	Definizione
Luogo di destinazione	Dove l'animale è scaricato e rimane per almeno 48 ore o è macellato
Luogo di riposo o trasferimento	Sosta intermedia non finale
Lungo viaggio	Viaggio che supera le 8 ore dal primo trasferimento dell'animale
Equide registrato	Equide iscritto ai sensi della direttiva 90/426/CEE
Mezzi di trasporto	Veicoli stradali, ferroviari, navi o aeromobili
Nave traghetto	Nave che trasporta veicoli stradali o ferroviari
Sistemi di navigazione	Infrastrutture satellitari (es. Galileo) per la tracciabilità
Trasporto	Movimento di animali con tutti i relativi processi operativi
Trasportatore	Persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi
Veterinario ufficiale	Veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro
Organizzatore	Chi programma, gestisce e supervisiona il viaggio
Equidi non domati	Equidi che non possono essere legati senza causare stress o dolore.
Veicolo	Mezzo di trasporto su ruote, dotato di motore o trainato

Principi generali per il benessere animale del Reg. CE n.1/2005

- ▶ **Preparazione e formazione:** Tutte le persone che manipolano animali durante il trasporto devono aver completato un corso riconosciuto dalle autorità competenti.
- ▶ **Responsabilità e trasparenza:** I trasportatori devono fornire prova della loro autorizzazione, segnalare difficoltà operative e mantenere registri precisi di tutte le azioni svolte.
- ▶ **Cooperazione tra Stati membri:** È necessario migliorare lo scambio di informazioni e stabilire procedure flessibili per la collaborazione tra autorità di frontiera, veterinarie e di controllo.
- ▶ **Tracciabilità:** Per i lunghi viaggi è obbligatoria una tracciabilità completa mediante sistemi di navigazione satellitare.
- ▶ **Sanzioni:** Gli Stati membri devono prevedere **sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive** per le violazioni, garantendo la loro applicazione uniforme.

OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Organizzatori (programmano, gestiscono e supervisionano il viaggio):

- ▶ Designano una persona fisica responsabile della comunicazione con le autorità in ogni momento;
- ▶ Assicurano che il viaggio sia senza indugio e che le condizioni di benessere siano verificate a intervalli regolari.
- ▶ Garantiscono spazi e altezze adeguati in base alla taglia e al numero di animali.
- ▶ Forniscono acqua, cibo e periodi di riposo adeguati alla specie e al viaggio.

OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Trasportatori (Persone fisiche o giuridiche che trasportano animali per proprio conto o per conto terzi):

- ▶ Hanno la responsabilità di designare un **guardiano**, in possesso di certificato di idoneità, e di fornire tutti i dati sulla programmazione, esecuzione e completamento del viaggio.
- ▶ Devono utilizzare mezzi progettati, costruiti, mantenuti e usati per evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali.
- ▶ Devono rispettare i limiti di tempo di viaggio (≤ 8 h per viaggi non considerati "lunghi").
- ▶ Sono tenuti a presentare un certificato europeo armonizzato e a rispettare i ruoli di marcia per viaggi di lunga durata.

OBBLIGHI PER I SOGGETTI COINVOLTI

Detentori (Persone fisiche o giuridiche responsabili degli animali a terra):

- ▶ Hanno la responsabilità permanente o temporanea degli animali, anche se non sono i trasportatori.
- ▶ Devono fornire le informazioni richieste dalle autorità e collaborare al rispetto delle norme di benessere.

Centri di raccolta (allevamenti, centri di assembramento o mercati dove si raggruppano animali per costruire partite):

- ▶ Devono garantire che la legislazione comunitaria sia conosciuta e rispettata da tutto il personale.

Obblighi degli organizzatori e dei trasportatori

Condizioni di benessere durante il viaggio

- ▶ Trasporto senza indugio e monitoraggio regolare del benessere animale.
- ▶ Spazio adeguato in base a taglia e durata del viaggio.
- ▶ Acqua, cibo e riposo forniti a intervalli appropriati, con quantità e qualità adeguate alla specie.
- ▶ Coordinamento tra le varie parti del viaggio, tenendo conto delle condizioni atmosferiche.
- ▶ **Responsabile informativo:** una persona fisica deve poter fornire all'autorità competente tutte le informazioni sul viaggio in qualsiasi momento.

Obblighi degli organizzatori e dei trasportatori

Documentazione obbligatoria

- ▶ **Giornale di viaggio** (allegato II): obbligatorio per lunghi viaggi
- ▶ Art. 4: Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi:
 - ❖ Origine e proprietà degli animali;
 - ❖ Luogo e data/ora di partenza;
 - ❖ Luogo di destinazione;
 - ❖ Durata prevista del viaggio.

Obblighi degli organizzatori e dei trasportatori

Autorizzazioni e certificati

- ▶ Autorizzazione del trasportatore (art. 6) rilasciata da autorità competente; deve essere esibita su richiesta.
- ▶ Certificato di idoneità per conducenti e guardiani (art. 17, par. 2).
- ▶ Certificato di omologazione per i mezzi (art. 18, par. 2) e per le navi (art. 19, par. 2).
- ▶ Validità: massimo 5; revoca se il mezzo subisce modifiche che incidono sul benessere animale.

Controlli delle autorità competenti

Prima della partenza (art. 14)

- ▶ Verifica di autorizzazioni valide, certificati di omologazione e certificati di idoneità.
- ▶ Accertamento della realistica del giornale di viaggio e della conformità al regolamento.

Durante il viaggio (art. 15)

- ▶ Controlli estemporanei o mirati per verificare tempi di viaggio, periodi di riposo e rispetto dell'allegato I, cap. V.
- ▶ Utilizzo delle registrazioni del sistema di navigazione per i controlli.
- ▶ In caso di destinazione al macello, i controlli si integrano con le ispezioni di benessere animale (regolamento CE n. 854/2004).

Punti di uscita e frontiere (art. 21)

- ▶ Verifica di autorizzazione del trasportatore e certificato di idoneità del conducente/guardiano.
- ▶ Priorità al trasporto animale per ridurre ritardi; nessuna fermata ingiustificata.
- ▶ Se la fermata supera le 2 ore, l'autorità deve garantire cura, nutrimento e riposo agli animali.

Priorità e condizioni di trasporto 🐾

- ▶ Il trasporto di animali ha **priorità** rispetto ad altre attività di trasporto.
- ▶ Una partita di animali non può essere fermata durante il trasferimento, salvo necessità strettamente legate al benessere animale o a ragioni di sicurezza pubblica.
- ▶ Non devono sussistere ritardi ingiustificati tra il caricamento e la partenza.
- ▶ Se una partita è trattenuta per più di due ore, l'autorità competente deve garantire cure adeguate: nutrimento, acqua, scarico e sistemazione temporanea.

Azioni d'emergenza (Art. 23)

- ▶ L'autorità competente, constatata una violazione del regolamento, deve adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare il benessere degli animali, evitando sofferenze inutili.
- ▶ Le azioni possono comprendere:
 - ❖ Cambiamento del conducente o del guardiano;
 - ❖ Riparazione temporanea del mezzo per prevenire lesioni immediate;
 - ❖ Trasferimento della partita o di parte di essa su un altro veicolo;
 - ❖ Restituzione al punto di partenza o proseguimento verso la destinazione per la via più diretta, a seconda di ciò che migliori il benessere;
 - ❖ Scaricamento e cura adeguata degli animali fino alla risoluzione del problema.
- ▶ "Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."
- ▶ Le sanzioni devono essere applicate dagli Stati membri. Se non è possibile garantire il benessere, gli animali possono essere abbattuti in modo umano o sottoposti a eutanasia.

Scambio di informazioni e notifiche di violazioni (Art. 24)

Una violazione è notificata:

- All'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo;
- All'autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente, se coinvolto.
- ▶ L'autorità del luogo di arrivo informa immediatamente quella del luogo di partenza, allegando tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
- ▶ Le misure successive includono:
 - ❖ intimazione di rimedi e di sistemi per prevenire recidive;
 - ❖ Controlli aggiuntivi, con obbligo della presenza di un veterinario al carico;
 - ❖ Sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione del mezzo o del certificato di idoneità del conducente.
- ▶ In caso di **infrazione grave o ripetuta**, uno Stato membro può proibire temporaneamente l'ingresso del trasportatore o del mezzo sul proprio territorio, previo esaurimento delle procedure di assistenza reciproca.

Ispezioni e rapporti annuali (Art. 27) 🙄🙄

Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie su:

- ❖ Animali trasportati;
- ❖ Mezzi di trasporto;
- ❖ Documentazione di accompagnamento.
- ▶ Le ispezioni coprono una percentuale adeguata del traffico animale annuale, aumentata in caso di non conformità.
- ▶ Entro il 30 giugno di ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione annuale contenente:
 - ❑ Analisi delle principali irregolarità;
 - ❑ Un piano d'azione per correggerle.

Posti di controllo (Articoli 1-6)

- ▶ **Definizione:** luoghi dove gli animali riposano almeno 12 ore (o più, secondo l'Allegato I, capo V).
- ▶ **Requisiti di biosicurezza:**
 - ❖ Situazione, progettazione e gestione tali da impedire la diffusione di malattie infettive gravi;
 - ❖ Possibilità di pulizia e disinfezione con attrezzature operative in qualsiasi condizione climatica;
 - ❖ Presenza di un veterinario ufficiale che vigila sull'applicazione del regolamento.
- ▶ **Registri obbligatori (conservazione ≥ 3 anni):**
 - ✓ Luoghi, date e ore di prelievo e consegna;
 - ✓ Identità del fornitore e del destinatario;
 - ✓ Specie e numero di animali;
 - ✓ Data e luogo delle operazioni di disinfezione;
 - ✓ Durata prevista del viaggio.
- ▶ **Controlli periodici:** minimo due volte l'anno per verificare il mantenimento dei requisiti di riconoscimento.
- ▶ **Sospensione:** in caso di gravi problemi di salute o benessere, lo Stato membro deve sospendere l'uso del posto, informare la Commissione e gli altri Stati membri; la sospensione può essere revocata solo con motivazione.



Allegato I - Capo I - Idoneità al Trasporto

Condizione	Animali non idonei
Lesioni o patologie	Impossibilità di deambulare autonomamente, ferite gravi, prolassi, gravidanze con superamento del 90 % del periodo di gestazione, neonati con ombelico non cicatrizzato
Età/Dimensione	Suini <3 set.; ovini <1 set.; vitelli <10 gg. (salvo percorsi <100 km); cani/gatti < 8 set. senza madre; cervidi in periodo di rinnovo corna.
Altri casi	Animali in fase di decornazione o castrazione con ferite non cicatrizzate

Eccezioni: lesioni lievi, trasporto per ricerca (dir. 86/609/CEE), trasporto sotto supervisione veterinaria, o animali sottoposti a pratiche zootecniche con ferite completamente cicatrizzate.

Emergenze: animali ammalati o feriti durante il viaggio devono essere separati, curati e, se necessario, macellati senza sofferenze inutili.

Sedativi: vietati, salvo stretta necessità e sotto controllo veterinario



Allegato I - Capo II - Mezzi di Trasporto

1. Requisiti generali per tutti i mezzi

- ▶ **Sicurezza e benessere:** evitare lesioni, proteggere da intemperie, garantire pulizia/disinfezione, prevenire fughe, assicurare ventilazione adeguata, illuminazione sufficiente, superfici antisdrucciolevoli.
- ▶ **Spazio:** volume sufficiente per ventilazione naturale con animali in posizione eretta.
- ▶ **Documentazione per animali selvatici:** nota di pericolosità, istruzioni su alimentazione e cure speciali.

2. Trasporto su strada e su rotaia

- ▶ Veicoli contrassegnati chiaramente per indicare la presenza di animali vivi.
- ▶ Attrezzature di carico/scarico adeguate; evitati scossoni durante la composizione dei convogli.

3. Trasporto su navi traghetto

- ▶ Ventilazione forzata obbligatoria su ponti interni; protezione dall'acqua su ponti aperti.
- ▶ Veicoli fissati con punti di ancoraggio adeguati; assicurati prima della partenza.

4. Trasporto aereo

- ▶ Contenitori conformi alle norme IATA (Allegato VI).
- ▶ Controllo di qualità dell'aria, temperatura e pressione per l'intera durata del volo.

Allegato I - Capo III - Pratiche di Trasporto

► Carico, scarico e accudimento:

- ❖ Acclimatazione degli animali selvatici al mezzo prima del viaggio.
- ❖ Operazioni > 4 h (escl. pollame) richiedono strutture per nutrire e abbeverare gli animali, sorveglianza veterinaria.
- ❖ Superfici non scivolose, protezioni laterali, pavimenti antisdrucciolevoli.

► Trattamento degli animali:

- ✓ Divieto di percuotere, calciare, comprimere parti sensibili, sospendere con mezzi meccanici, usare pungoli o strumenti affilati, ostruire passaggi.
- ✓ Scariche elettriche consentite solo su bovini o suini adulti recalcitranti, con durata ≤ 1 s e intervalli adeguati, applicate ai muscoli posteriori.
- ✓ Legatura: solo se necessaria, con corde resistenti, senza rischio di strangolamento; accesso a cibo e acqua garantito.

► Separazione degli animali:

- ❑ Separare per specie, taglia/età, sesso, presenza di corna, ostilità reciproca.
- ❑ Eccezioni se gli animali sono abituati a convivere, la separazione causa disagio o le femmine sono con prole non autosufficiente.

► Cura durante il viaggio:

- Ventilazione adeguata al numero e tipo di animali e alle condizioni meteo.
- Nutrizione: mammiferi e uccelli almeno ogni 24 h; acqua almeno ogni 12 h, con cibo/acqua di buona qualità e ridotta contaminazione.

Allegato I - Capo V - Intervalli di alimentazione, abbeveraggio e periodi di viaggio

- ▶ **Trasporto di equidi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina, suina:**
 - ❖ **Durata massima viaggio:** 8 h (possibilità di prolungamento se si soddisfano le disposizioni aggiuntive del Capo VI - configurandosi pertanto un «lungo viaggio»).
 - ❖ **Riposo:** in caso di «lungo viaggio», dopo 9 h (vitelli, agnelli, capretti, puledri non svezzati) o 14 h (altre specie), è obbligatorio un riposo di almeno 1 h per abbeverare e, se necessario, alimentare; dopodiché è possibile riprendere il viaggio per altre 9/14 ore).
 - ❖ **Massime giornaliere:** suini ed equidi possono viaggiare fino a 24 h, con abbeveraggio ogni 8 h.
 - ❖ **Fine viaggio:** dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare di un riposo di almeno 24 h.
- ▶ **Altre specie:**
 - **Pollame, uccelli domestici, conigli:** devono essere disponibili acqua e mangimi adeguati se il viaggio supera 12 h (o 24 h per pulcini, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 h dalla schiusa dell'uovo).
 - **Cani e gatti:** alimentazione a intervalli non superiori a 24 h, abbeveraggio a intervalli non superiori a 8 h; devono essere fornite istruzioni scritte sulla somministrazione di alimenti e acqua.
 - ▶ **Eccezioni:** trasporto ferroviario non consentito se la durata supera 8 h; trasporto marittimo non deve superare le 8 h salvo prolungamento, deve prevedere riposo di 12 h dopo lo scarico nel porto di destinazione, salvo piani di viaggio più lunghi.

Allegato I - Capo VI - Disposizioni aggiuntive per lunghi viaggi di equidi e bovini/ovini/caprini/suini



- ▶ **Tetto e isolamento:** colore chiaro, adeguata isolazione.
- ▶ **Lettiera:** materiale assorbente adeguato alla specie, al numero di animali, alla durata e alle condizioni atmosferiche.
- ▶ **Alimentazione:** quantità sufficiente, protetta da contaminanti; attrezzature di somministrazione fissabili o separate quando non in uso.
- ▶ **Divisori:** stalli individuali per equidi (eccetto femmine con puledri); divisori regolabili per creare compartimenti con libero accesso all'acqua.
- ▶ **Criteri di età/peso:** equidi > 4 mesi, vitelli > 14 giorni, suini > 10 kg; cavalli non domati esclusi.
- ▶ **Riserva d'acqua e sistemi di abbeveraggio:** La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto.
- ▶ **Fascia di temperatura interna:** 5 °C - 30 °C, tolleranza $\pm$ 5 °C rispetto a quella esterna.
- ▶ **Sensori:** installati nei punti più critici, registrazioni datate e disponibili su richiesta.
- ▶ **Allarme:** avviso al conducente al superamento dei limiti di temperatura.
- ▶ **Sistema di navigazione e registrazione dei dati:** tutti i mezzi devono avere un sistema di navigazione che registri le informazioni del giornale di viaggio e l'apertura/chiusura del portellone di carico

Reg. (CE) n.1/2005 -Allegato I - Capi V e VI - Durata massima del viaggio

- ▶ Il Regolamento (CE) n. 1/2005 fissa una durata massima di base di 8 ore, ma questo limite non costituisce un divieto assoluto di trasporto oltre quel tempo, bensì una **soglia burocratica e tecnica**, il cui superamento comporta che il viaggio si trasformi legalmente in un "**lungo viaggio**", attivando una serie di "eccezioni" che consentono di prolungare il trasporto quasi a tempo indefinito.
- ▶ Il **meccanismo del prolungamento**: Se il trasportatore utilizza veicoli speciali (dotati di sistemi di abbeveraggio, ventilazione forzata e tracciamento GPS), ovvero se si soddisfano le disposizioni aggiuntive di cui al capo VI, la legge consente di viaggiare per blocchi successivi molto più lunghi, **fino a 29 ore** (per es. 14 ore di viaggio + 1 ora di riposo sul camion + altre 14 ore di viaggio per i bovini)
- ▶ **La sosta nei posti di controllo (PC)**: Esaurito questo primo macro-ciclo (che può sfiorare le 29 ore totali), il regolamento consente di scaricare gli animali in un Posto di Controllo per 24 ore e poi far ripartire da zero un **nuovo ciclo di viaggio, ripetibile più volte**.

Giornale di viaggio e documentazione

Sezione	Contenuto principale
Sezione 1	Pianificazione del viaggio
Sezione 2	Luogo di partenza
Sezione 3	Luogo di destinazione
Sezione 4	Dichiarazione del trasportatore (compilata al termine del viaggio se la destinazione è nella Comunità)
Sezione 5	Modello per la relazione sulle anomalie

- ❖ Il giornale deve essere timbrato, firmato e accompagnare gli animali per l'intero percorso; copie devono essere consegnate alle autorità competenti entro i termini stabiliti.
- ❖ Conservazione: copie del giornale (esclusa la sezione 4) devono essere archiviate per almeno tre anni presso il luogo di destinazione; a richiesta, devono essere messe a disposizione dell'autorità.

Procedure per viaggi internazionali 🌐

- ▶ Se il viaggio termina nel territorio della Comunità, il trasportatore firma la sezione 4 al termine.
- ▶ Per esportazioni verso paesi terzi, il giornale è consegnato al veterinario ufficiale al punto di uscita.

Proposta di Regolamento UE - Protezione degli animali durante il trasporto - COM(2023) 770 final

- ▶ La Commissione europea ha proposto l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1/2005, nell'ambito della più ampia strategia Food to Fork - dal produttore al consumatore, formalizzando il 07.12.2023 una nuova proposta di regolamento sul trasporto di animali vivi.
- ▶ La decisione di superare il vecchio testo nasce dalla consapevolezza che l'impianto normativo del 2005 presenta gravi lacune strutturali, non tutelando in modo efficace il benessere animale per una serie di ragioni precise:
 - 1) Mancato allineamento con le evidenze scientifiche: Il regolamento (CE) n.1/2005 si basa su dati scientifici ormai superati. La nuova proposta integra i pareri e le raccomandazioni pubblicate dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che hanno evidenziato come le odierne soglie di spazio, i tempi di viaggio e la gestione delle temperature provochino un elevato livello di stress, lesioni e sofferenza inutile agli animali
 - 2) Spazi insufficienti e sovraffollamento
 - 3) Lacune nell'esportazione verso paesi terzi
 - 4) Gestione inadeguata delle temperature estreme
 - 5) Carenza di tutele per gli animali vulnerabili
 - 6) Difficoltà di applicazione e controlli disomogenei

Motivi della proposta del nuovo Regolamento UE - COM(2023) 770 final

- ▶ La Commissione ha effettuato un **vaglio di adeguatezza della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali**, che è stato ultimato nel 2022 e dal quale è emerso che le opportunità offerte dai significativi sviluppi scientifici e tecnologici, i cambiamenti nelle preferenze espresse dalla società e le crescenti sfide in materia di sostenibilità non trovano riscontro nell'attuale regolamento.
- ▶ Vi è stata anche una **Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021**, che ha sottolineato *"l'importanza di tenere conto degli ultimi progressi nella scienza in materia di benessere degli animali e di rispondere alle richieste pubbliche, politiche e di mercato di norme relative al benessere degli animali più rigorose"*.
- ▶ Successivamente è intervenuta la **Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022**, al Consiglio e alla Commissione per la revisione del regolamento sul trasporto degli animali, in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione e della *relazione della Commissione d'inchiesta ANIT*.
- ▶ Anche la **Corte dei Conti Europea**, nella sua relazione speciale del 2018, aveva rilevato debolezze durante il trasporto; esprimendo preoccupazioni analoghe nel 2023.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final -

Obiettivi generali

- ▶ contribuire a una produzione agricola e alimentare sostenibile:
promuovere filiere corte, favorire la macellazione locale e ridurre il trasporto di animali vivi;
- ▶ garantire un livello più elevato di benessere degli animali;
- ▶ avvicinare le prescrizioni in materia di benessere degli animali ai più recenti dati scientifici;
- ▶ rispondere alle esigenze della società;
- ▶ rendere le norme più facili da attuare (anche attraverso la digitalizzazione);
- ▶ garantire il buon funzionamento del mercato interno, sia per gli animali d'allevamento che per gli animali trasportati per altri fini economici.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final -

Obiettivi specifici

- ▶ ridurre i problemi in materia di benessere degli animali legati ai **lunghi viaggi** e alle **ripetute operazioni di scarico e nuovo carico** dovute ai vari periodi di riposo;
- ▶ garantire che gli animali dispongano di **più spazio** durante il trasporto;
- ▶ migliorare le condizioni di trasporto degli **animali vulnerabili**;
- ▶ evitare di esporre gli animali a **temperature estreme**;
- ▶ **facilitare l'applicazione delle norme dell'UE** in materia di protezione degli animali, anche attraverso la **digitalizzazione**;
- ▶ proteggere meglio gli **animali esportati verso paesi terzi**;
- ▶ proteggere meglio i **gatti e i cani trasportati** in relazione a un'attività economica.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Base giuridica, sussidiarietà e proporzionalità

► Base giuridica

- **Articolo 43 TFUE:** rimozione degli ostacoli al trasporto di animali vivi per garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
- **Articolo 114 TFUE:** armonizzazione delle norme per tutti gli animali (allevamento, pelliccia, selvatici, uso scientifico), oltre la sola agricoltura.

► Sussidiarietà

- Sebbene il margine d'azione degli Stati membri per l'adozione di norme nazionali sia limitato, **permangono notevoli divergenze tra le norme nazionali su aspetti chiave** (ad esempio le condizioni per il trasporto di animali vulnerabili all'interno di uno Stato membro, le prescrizioni per l'esportazione di animali, le prescrizioni per il trasporto di animali via mare; un ampio margine è lasciato ai singoli Stati nella gestione dei controlli e nell'interpretazione delle deroghe), che incidono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno e sulla parità di condizioni tra operatori.
- Il trasporto aumenta il rischio di resistenza agli antimicrobici (EFSA 2022), con impatti sulla salute pubblica.
- Un approccio armonizzato a livello UE garantisce parità di condizioni per tutti gli operatori e una sorveglianza più efficace.

► Proporzionalità

- Le misure bilanciano benessere animale e sostenibilità economica
- Esportazioni verso paesi terzi: condizioni più rigorose, ma non divieto totale, per evitare impatti negativi sul settore.
- Tempi massimi di viaggio: limiti specifici per specie vulnerabili (es. vitelli non svezzati) con transizione di 5 anni; per cani e gatti, transizione di 3 anni.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Panoramica dell'attività di consultazione dei portatori d'interesse

Portatore di interesse	Posizione principale
Cittadini	Sono favorevoli a limitare i tempi di viaggio e a vietare le esportazioni verso i Paesi Terzi, soprattutto se gli animali sono destinati alla macellazione; sono favorevoli anche al divieto di trasporto per gli animali vulnerabili, in particolare quelli non svezzati.
ONG Animaliste	Richiedono limiti dei tempi di viaggio, divieto totale di esportazioni verso Paesi Terzi, divieto di trasporto per animali vulnerabili, armonizzazione delle sanzioni.
Operatori Commerciali	Minor sostegno a limiti dei tempi di viaggio; preferiscono prescrizioni specifiche in materia di specie piuttosto che un divieto di trasporto di determinate categorie di animali, sono favorevoli al miglioramento dell'applicazione normativa esistente.
Autorità Nazionali	Non sono favorevoli a un divieto totale delle esportazioni di animali vivi, ma vi è un ampio sostegno all'introduzione di misure più rigorose per quanto riguarda gli animali non svezzati e altri animali vulnerabili, nonché all'introduzione di tempi massimi di viaggio.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Assunzione di perizie

- ▶ **EFSA (2022):** cinque pareri scientifici su equidi, bovini, piccoli ruminanti, suini, uccelli domestici e conigli.
- ▶ **Norme internazionali:** riferimento alle linee guida dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) per trasporto via mare, strada e aria.
- ▶ **Utilizzo di audit interni** della Commissione, dati Eurostat, sistema TRACES e altri database per supportare la valutazione d'impatto.
- ▶ **Uno studio esterno ha analizzato impatti economici e ambientali** delle opzioni proposte, contribuendo a definire i costi per i portatori di interesse.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Valutazione d'impatto - 6 Misure chiave 🇮🇹 (parte 1^)

MISURA	OPZIONI VALUTATE	OPZIONE PRESCELTA	PERIODO DI TRANSIZIONE	IMPATTI PRINCIPALI
Tempi di viaggio e spazio disponibile 🕒	1) 12 h per tutti gli animali; spazio adeguato alle raccomandazioni EFSA 2) 9 h per animali da macello + 21 h (con 1h di riposo ogni 10 h) per gli altri; spazio adeguato alle raccomandazioni EFSA	Opzione 2 (9 h / 21 h)	5 anni	Costi netti annui da 35 M€ per galline ovaiole a 1069 M€ per bovini; aumento medio 1,4 cent. di €/kg carne, latte o uova prodotte; miglioramento benessere animali durante il trasporto (83 % cittadini a favore)
Esportazione di animali vivi 🌐	1) Divieto per ruminanti; 2) Norme rafforzate, con garanzia rispetto tempi e spazi fino a destinazione; addetto benessere a bordo navi; obbligo navi battenti bandiera di Stato in lista bianca/grigia	Opzione 2	5 anni	Formazione addetto 241 €/anno; impatto emissioni marginale
Vitelli non svezzati 🐄	1) Tempo massimo 19 h con alimentazione efficiente; 2) Età minima 5 settimane, peso 50 kg	Entrambe le misure	5 anni	Costo installazione sistema alimentazione 25-30.000 € su camion esistente o 500.000 € su nuovo camion; beneficio benessere e stato sanitario vitelli, con riduzione mortalità

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Valutazione d'impatto - Misure chiave 🇮🇹 (parte 2^)

MISURA	OPZIONI VALUTATE	OPZIONE PRESCELTA	PERIODO DI TRANSIZIONE	IMPATTI PRINCIPALI
Trasporto a temperature elevate ☀️	Viaggi diurni ≤ 9 h se 25-30 °C; solo notte (21:00-10:00) se >30 °C	Opzione descritta	5 anni	Aumento costi salari notturni e controlli; nessun impatto ambientale; maggiori turni notturni per conducenti, personale macelli e veterinari ufficiali
Nuove tecnologie di monitoraggio 📡	1) Tracciamento GPS in tempo reale + banca dati UE collegata a TRACES; 2) Controlli retrospettivi con tachigrafi	Opzione 1	5 anni	77 % dei camion già dotati di sistema di tracciamento → costi marginali; riduzione onere amministrativo; lieve aumento emissioni per energia
Protezione di cani e gatti commerciali 🐶 🐱	1) Età minima 15 settimane; 2) Età minima 12 settimane	Opzione 2 (12 settimane)	3 anni	Costi veterinari 10-40 €/animale; nuovo rimorchio per cani, senza aria condizionata, ma progettato correttamente, 1-3 mila € per 2-4 animali; beneficio salute animale e umana x minor numero animali malati dopo l'arrivo e diffusione malattie

Confronto tra i «Considerando» (premesse) del REG. n.1/2005 e della Proposta COM. 2023 770 Final (parte 1^)

A. Punti convergenti

- ▶ **Priorità al Benessere Animale:** Entrambi i testi pongono al centro il principio secondo cui la protezione degli animali durante il trasporto è un **valore primario dell'Unione Europea**, sancito dai Trattati comunitari.
- ▶ **Standard di Protezione e Mercato Unico:** Entrambi sottolineano la **necessità di regole armonizzate** per evitare distorsioni della concorrenza tra operatori economici nel mercato interno.
- ▶ **Formazione del Personale:** Viene ribadito che la formazione professionale di conducenti e guardiani è cruciale per prevenire lesioni, stress e sofferenze non necessarie.
- ▶ **Tracciabilità e Controlli delle Autorità:** Entrambi rilevano la necessità di un'adeguata sorveglianza e dello scambio di informazioni tra Stati membri per prevenire l'inosservanza delle norme.
- ▶ **Esigenze Scientifiche:** Entrambi riconoscono la necessità di basare le norme su prove e pareri scientifici aggiornati forniti dagli organi competenti (come l'EFSA).

Confronto tra i «Considerando» (premesse) del REG. n.1/2005 e della Proposta COM. 2023 770 Final (parte 2^)

B. Differenze chiave nei «Considerando»

- ▶ Approccio alla Scienza: Reg. 1/2005 fa riferimento al “progresso scientifico e tecnologico” in modo generico, rinviando a futuri adeguamenti degli allegati. La Proposta COM(2023) recepisce gli studi dell'EFSA aggiornati al 2022-2023, adottando un approccio decisamente più stringente, basato su indicatori di benessere oggettivi e misurabili, in relazione a:
 - ❖ nuove evidenze scientifiche in materia di stress da trasporto, densità di carico, temperatura/umidità, durata del viaggio;
 - ❖ valutazioni d'impatto e studi specifici sull'applicazione pratica del Reg. 1/2005;
 - ❖ esperienze maturate negli Stati membri, con richiamo alle criticità emerse (mortalità in viaggio, inadeguatezza degli spazi, gestione insufficiente delle temperature).

La proposta sposta l'asse da un impianto “programmatico” (Reg. 1/2005) a un impianto “evidence-based”, ancorato a dati e studi, che giustificano modifiche più stringenti a densità, durata, temperature, ecc.

- ▶ Transizione Digitale: I considerando della Proposta (2023) puntano sulla **digitalizzazione completa** (sistemi di tracciamento in tempo reale, banche dati interoperabili, certificati digitali), superando l'approccio analogico/cartaceo del Reg. 1/2005 basato sul tracciamento GPS tradizionale e giornali di viaggio cartacei.
- ▶ Temperature e Condizioni Meteorologiche: La Proposta inserisce nei considerando limiti stringenti e specifici legati al microclima e al trasporto con temperature estreme (caldo/freddo), elemento appena accennato nel Reg. 1/2005.
- ▶ Limitazione dei Tempi di Viaggio e Categorie Vulnerabili: La Proposta evidenzia la necessità imperativa di ridurre le durate dei viaggi commerciali per animali da macello e di introdurre divieti o tutele rigorose per gli animali non svezzati e le femmine gravide, assai più permissivi nel Reg. 1/2005.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Parte 1[^]

CAPI	CONTENUTO PRINCIPALE
<i>Capo I: oggetto, ambito di applicazione, definizioni e disposizioni generali</i>	Chiarisce l'ambito di applicazione della proposta, fornisce definizioni e comprende prescrizioni di carattere generale applicabili a tutte le operazioni di trasporto
<i>Capo II: autorizzazioni degli organizzatori e dei trasportatori</i>	Stabilisce norme e condizioni per l'autorizzazione degli organizzatori a organizzare il trasporto di animali e per l'autorizzazione dei trasportatori a trasportare animali
<i>Capo III: mezzi di trasporto</i>	Contiene le condizioni per l'omologazione dei veicoli stradali per il trasporto di animali, che già esistono nella normativa attuale. Il trasporto aereo deve essere effettuato da vettori membri della IATA.
<i>Capo IV: obblighi prima della partenza</i>	Questo capo impone giornali di viaggio sia per i lunghi che per i brevi viaggi. I detentori sono responsabili dell'idoneità al trasporto degli animali caricati.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Parte 2[^]

CAPI	CONTENUTO PRINCIPALE
<i>Capo V: obblighi durante il trasporto e nel luogo di destinazione</i>	Riguarda gli obblighi dei trasportatori durante il viaggio. Sono contemplati anche i centri di raccolta. Questo capo prevede l'obbligo di tracciamento in tempo reale dei veicoli stradali. I trasportatori sono inoltre tenuti a raccogliere informazioni sulla base di determinati indicatori, ad analizzarle e ad adottare misure correttive per migliorare il benessere degli animali trasportati.
<i>Capo VI: condizioni per il trasporto di animali terrestri</i>	Stabilisce tempi massimi di viaggio sia per gli animali destinati alla macellazione sia per animali trasportati per altri scopi. Per il trasporto di animali non svezzati sono inoltre stabiliti tempi massimi di viaggio specifici. I viaggi a temperature estreme sono limitati nel tempo e presuppongono il soddisfacimento di ulteriori condizioni.
<i>Capo VII: trasporto da e verso paesi terzi</i>	Contiene nuove norme per il trasporto di animali verso paesi terzi, quali la certificazione per gli organizzatori e gli attestati firmati dalle autorità competenti dei paesi terzi prima di un viaggio su nave adibita al trasporto di bestiame. I posti di controllo nei paesi terzi devono rispettare norme equivalenti a quelle applicabili nell'Unione.
<i>Capo VIII: obblighi delle autorità competenti</i>	Disposizioni sulla formazione e sui certificati di idoneità degli operatori, nonché sull'obbligo di designare punti di uscita. Il capo comprende anche norme relative agli organi nazionali di collegamento per il trasporto di animali, nonché all'analisi dei dati raccolti sulla base degli indicatori di cui al capo V

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final - Parte 3[^]

CAPI	CONTENUTO PRINCIPALE
<i>Capo IX: sanzioni</i>	Contiene disposizioni sulle sanzioni in caso di violazione del regolamento, in particolare in caso di violazioni gravi.
<i>Capo X: disposizioni procedurali</i>	
<i>Capo XI: altre disposizioni</i>	contiene disposizioni su misure nazionali più rigorose, la creazione di un'applicazione digitale per facilitare l'attuazione e l'applicazione del regolamento, nonché una deroga rispetto alle disposizioni nazionali vigenti in materia di regioni ultraperiferiche
<i>Capo XII: disposizioni transitorie e finali</i>	Questo capo modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio relativo ai posti di controllo, imponendo che questi ultimi siano adeguatamente attrezzati per le specie e le categorie di animali pertinenti e che dispongano di un sistema di prenotazione a disposizione degli organizzatori

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Ambito di applicazione: Art. 2

Il presente regolamento si applica al trasporto di animali (animali vertebrati vivi, cefalòpodi e decàpodi):

- ▶ all'interno dell'Unione;
 - ▶ da un luogo di partenza in un paese terzo a un luogo di destinazione nell'Unione;
 - ▶ da un luogo di partenza nell'Unione a un luogo di destinazione in un paese terzo; e
 - ▶ da un posto di controllo frontaliero di entrata nell'Unione fino a un punto di uscita dall'Unione, quando il trasporto di animali transita attraverso il territorio dell'Unione.
-
- *Gli organizzatori devono garantire il rispetto delle norme UE anche durante le fasi del viaggio fuori dall'Unione, fino al punto di arrivo finale.*
 - *Per gli importatori da paesi terzi, le autorità del paese di origine devono certificare la conformità al regolamento o a norme equivalenti.*
 - *Nel transito attraverso l'UE, le norme si applicano solo alla parte del viaggio sul territorio UE; i tempi di viaggio non sono obbligatori in questa fase per evitare percorsi più lunghi.*

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

🚫 Esenzioni specifiche: Art. 2

Il presente regolamento non si applica ai tipi di trasporto seguenti:

- ▶ a) il trasporto di animali che non avviene in relazione con un'**attività economica**;
- ▶ b) il trasporto diretto di animali da o verso cliniche o studi veterinari;
- ▶ c) il trasporto di specie protette ai sensi della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- ▶ d) il trasporto di animali tra giardini zoologici quali definiti all'articolo 2 della direttiva 1999/22/CE del Consiglio;
- ▶ e) il trasporto di pesci ornamentali;
- ▶ f) le consegne dirette di animali acquatici alle imprese alimentari che riforniscono il consumatore finale.

❖ **Attività economica:** interpretata in senso lato; il trasporto di animali è considerato parte di un'attività economica anche senza scambio immediato di denaro, beni o servizi

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni generali per il trasporto di animali: Art. 4

1. Nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni che li espongono o sono tali da esporli a sofferenze inutili.
2. Le persone che trasportano o fanno trasportare animali garantiscono il rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio, in modo da limitare il più possibile i pericoli più comuni per il benessere degli animali, tra cui la fame, la sete, la fatica, le lesioni o lo stress termico;
 - b) gli animali sono idonei all'intero viaggio;
 - c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni o sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;
 - d) le strutture di carico e scarico sono progettate, costruite, mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze inutili e assicurare l'incolumità degli animali;
 - e) le persone fisiche responsabili degli animali in qualsiasi fase del trasporto sono idonee a tal fine e ad accudire gli animali trasportati ed espletano i propri compiti senza violenza e senza usare metodi tali da causare agli animali lesioni o sofferenze inutili;
 - f) il trasporto è effettuato senza indebito ritardo;
 - g) le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate;
 - h) lo spazio e l'altezza del mezzo di trasporto così come le strutture per lo scarico e il carico sono adattati alle specie, alle dimensioni, alla categoria di animali in questione e al viaggio previsto;
 - i) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali a intervalli regolari durante il viaggio e sono appropriati per qualità e quantità alla specie dell'animale e alle sue esigenze fisiologiche;
 - j) gli animali acquatici dispongono di acqua in volume e qualità sufficienti.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Autorizzazioni degli organizzatori

Domanda di autorizzazione per lunghi viaggi (Art. 5)

1. L'organizzatore deve possedere un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 6.
2. La domanda, presentata in TRACES, deve indicare se il trasporto è verso paesi terzi.
3. È consentita una sola autorità competente per Stato membro.
4. La domanda deve dimostrare:
 - stabilimento o rappresentanza nello Stato membro;
 - capacità di conformarsi all'articolo 14.

Rilascio, rinnovo, sospensione e revoca (Art. 6)

Rilascio: l'autorizzazione specifica specie, categorie e tipo di trasporto; valida max 5 anni.

Rinnovo: da richiedere un mese prima della scadenza, includendo certificato (art. 33), analisi degli indicatori e eventuali misure correttive.

Sospensione: se non sono più soddisfatte le condizioni, l'autorità può sospendere l'autorizzazione (regolamento UE 2017/625).

Revoca: avviene se le carenze non sono corrette entro 1 mese (trasporto interno) o 3 mesi (paesi terzi).

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final Formazione obbligatoria 🎓 (Art. 10)

I conducenti, guardiani e addetti al benessere degli animali devono completare corsi riconosciuti (art. 37, par. 1, lett. b.) adeguati a:

- ▶ compiti specifici;
- ▶ specie e categorie di animali;
- ▶ mezzi di trasporto utilizzati.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Mezzi di trasporto (Capo III)

Norme generali (Art. 11)

- Strada/rotaia: obbligatoria ispezione e omologazione (art. 12).
- Navi: limite di 10 miglia nautiche senza omologazione (art. 13).
- Aeromobili: devono appartenere a vettori membri dell'Associazione internazionale del trasporto aereo.
- Traghetti: soggetti alle prescrizioni dell'allegato I, capo II, punto 3.

Certificato di omologazione per mezzi su strada/rotaia (Art. 12)

- Domanda in TRACES (modulo allegato V-sezione 5).
- Requisiti: nessuna domanda concorrente, ispezione conforme alle prescrizioni dell'allegato I (capo II e VI).
- Validità max 5 anni; rinnovo un mese prima della scadenza.
- Comunicazione di modifiche, adattamenti o deterioramenti entro 5 giorni.
- Sospensione e revoca secondo il regolamento UE 2017/625.

Certificato di omologazione per navi da bestiame (Art. 13)

- Domanda in TRACES (modulo allegato V-sezione 6) con documentazione tecnica (pianta, sistemi di illuminazione, drenaggio, antincendio, ventilazione).
- Requisiti: primo viaggio dallo Stato membro richiedente, nessuna domanda concorrente, ispezione conforme all'allegato I (capo II e IV), bandiera di Stato nella lista bianca/grigia del memorandum di Parigi.
- Sospensione possibile solo se i controlli veterinari ufficiali sul primo viaggio dimostrano conformità; altrimenti revoca entro 1 mese.
- Validità max 5 anni; rinnovo con le stesse modalità del paragrafo 2.
- Autorità fornisce banca dati elettronica per le ispezioni e definisce norme sulla presenza di veterinari a bordo.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Obblighi prima della partenza (Capo IV)

Responsabilità degli organizzatori (Art. 14)

- ▶ Garantire la conformità dell'intero viaggio (UE o paese terzo).
- ▶ Pianificare il viaggio, firmare la sezione 1 del giornale di viaggio in TRACES (allegato III).
- ▶ Assicurare:
 - ospitalità degli animali almeno una settimana prima della partenza;
 - coordinamento efficace tra operatori diversi;
 - considerazione delle previsioni di temperatura (art. 31, allegato I, capo V);
 - designazione di una persona di riferimento per le autorità competenti.

Giornale di viaggio (Articoli 15-16)

- ▶ **Lunghi viaggi e brevi viaggi verso paesi terzi (Art. 15):**
 - compilazione della sezione 1 in TRACES prima del viaggio;
 - presentazione per approvazione 2-5 giorni prima della partenza;
 - includere prenotazione di posto di controllo se il viaggio supera le 21 ore;
 - **l'autorità verifica realismo, autorizzazioni valide, certificati di omologazione e idoneità del personale.**
 - Conservazione per 6 anni per controlli ufficiali (art. 21, Reg. UE 2017/625).

Brevi viaggi all'interno dell'Unione (Art. 16): compilazione del giornale di viaggio (allegato III, punto 2) in TRACES;

- conservazione per 6 anni analogamente.

Obblighi dei detentori prima del viaggio (Art. 17)

- I detentori nel luogo di partenza devono assicurare che gli animali siano idonei al carico e al trasporto, rispettando le condizioni di salute e benessere richieste dal regolamento.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Giornale di viaggio

► Brevi viaggi all'interno dell'Unione

- Gli organizzatori compilano in TRACES il giornale di viaggio previsto dall'allegato III, punto 2.
- Il giornale è conservato per sei anni per controlli ufficiali ai sensi dell'art. 21 del reg. (UE) 2017/625.

► Lunghi viaggi e viaggi verso paesi terzi

- I trasportatori devono possedere autorizzazioni valide, certificati di omologazione per i mezzi e certificati di idoneità per conducenti e guardiani.
- Se le condizioni non sono soddisfatte, l'autorità competente richiede modifiche al viaggio.
- Anche per questi viaggi il giornale è conservato per sei anni in TRACES.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Obblighi durante il trasporto su strada o rotaia



- ▶ **Controlli:** il conducente o il guardiano devono valutare il benessere **almeno ogni 4 ore e mezza**.
- ▶ **Segnalazione:** eventi gravi vanno comunicati immediatamente al trasportatore e all'organizzatore secondo il piano d'emergenza (art. 8); l'organizzatore informa l'autorità competente.
- ▶ Il trasportatore è responsabile di animali che perdono l'idoneità a causa di inadeguatezza del guardiano o del conducente.
- ▶ Durante i trasferimenti tra mezzi, devono essere rispettate le norme tecniche degli allegati I, capi I e III.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Addetto al benessere a bordo di navi adibite al trasporto di bestiame

- ▶ Deve possedere formazione e certificato di idoneità (art. 38).
- ▶ Riporta direttamente al trasportatore e all'organizzatore.
- ▶ **Compiti:** Controlli almeno due volte al giorno; adozione di misure per preservare il benessere.
- ▶ Comunicazione di eventi gravi all'autorità competente del luogo di partenza e all'organizzatore.
- ▶ Garantire il rispetto del regolamento n. 1099/2009 in caso di abbattimento a bordo.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Centri di raccolta

- ▶ **Centro di raccolta:** stabilimento per le operazioni di raccolta registrato in cui sono raggruppati temporaneamente, per costituire una partita, animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina o suina provenienti da più aziende;
- ▶ Il personale deve ricevere corsi di formazione sulle norme tecniche
- ▶ Solo personale formato può accudire gli animali.
- ▶ Informazione periodica su doveri, obblighi e sanzioni.
- ▶ Disponibilità dei contatti dell'autorità competente per segnalare violazioni.
- ▶ Misure correttive in caso di violazioni, monitoraggio e applicazione delle regole interne.
- ▶ Un centro di raccolta non è indicato come luogo di destinazione nel giornale di viaggio.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Obblighi al luogo di destinazione

- ▶ Conducente/guardiano e detentore registrano data, ora e condizioni di arrivo in TRACES (sezione 3 del giornale).
- ▶ In caso di disaccordo sulle condizioni, le anomalie vengono annotate nella sezione 5.
- ▶ Le operazioni di scarico sono sorvegliate da un veterinario.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Monitoraggio degli indicatori

► Indicatori da registrare all'arrivo:

- ❖ Numero totale di animali;
 - ❖ Animali morti;
 - ❖ Animali feriti;
 - ❖ Problemi di salute/fisici (es. stress termico, sete, fame)
- Detentore inserisce i dati nella sezione 3 del giornale in TRACES.
- Organizzatore e trasportatore analizzano i dati al termine del trasporto; se le prescrizioni non sono rispettate o le soglie (definite dalla Commissione) sono superate, adottano misure correttive.
- La Commissione stabilisce, tramite atti di esecuzione, gli aspetti di salute da monitorare e i metodi di quantificazione; può fissare soglie con atti delegati su parere dell'EFSA.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni per il trasporto di animali terrestri

- ▶ **Tempi di viaggio, periodi di riposo e alimentazione per lunghi viaggi (art. 27)** 
- Massimo due parti di viaggio, ciascuna ≤ 21 h.
- Dopo le prime 21 h, se non è ancora arrivata la destinazione, è obbligatorio uno riposo di almeno 24 h in un posto di controllo.
- **Riposo di almeno 1 h ogni 10 h di viaggio; gli animali restano sul mezzo durante il riposo.**
- Per i lunghi viaggi si applicano le prescrizioni dell'allegato I, capo VI.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni per il trasporto di animali terrestri



► Trasporto verso la macellazione (art. 28)

- Solo brevi viaggi (non > 9h) per animali terrestri diversi da uccelli domestici e conigli.
- Se non è possibile raggiungere un macello idoneo con un breve viaggio, le autorità possono autorizzare un lungo viaggio verso il macello più vicino.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni per il trasporto di animali terrestri



► Vitelli, agnelli, capretti, suinetti e puledri non svezzati (art. 29)

- Tempo massimo di viaggio: 8 h; può estendersi a 9 h se il veicolo ha un sistema di alimentazione riconosciuto (par. 5).
- Dopo 9 h è richiesto un riposo di almeno 1 h senza scarico, poi è possibile un ulteriore viaggio di 9 h.
- Se parte del viaggio avviene in mare, quel tratto non è conteggiato nel tempo di viaggio.
- Gli animali hanno acqua ad libitum e sono alimentati con latte specifico o sostituto ogni 9 h, indipendentemente dal mezzo.
- I sistemi di alimentazione devono essere riconosciuti dalla Commissione mediante atti di esecuzione, dimostrando capacità di fornire latte a temperatura corporea e igiene adeguata.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni per il trasporto di animali terrestri



► Viaggi con tratte marittime (art. 30)

- **Il tempo di viaggio** si conta dal caricamento nel luogo di partenza più distante dal porto di carico; **è sospeso** dal momento in cui l'ultimo animale è caricato sulla nave fino allo scarico del primo animale al porto di arrivo.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Condizioni per il trasporto di animali terrestri



► Trasporto a temperature estreme (art. 31)

- L'organizzatore e l'autorità competente considerano le previsioni di temperatura nei luoghi di partenza, destinazione, nei posti di controllo e, per paesi terzi, nei punti di uscita/frontiera.
- **Soglie di temperatura per animali terrestri** (esclusi cani e gatti):
 - ❖ $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ → veicoli coperti, aria controllata.
 - ❖ $< -5\text{ }^{\circ}\text{C}$ → oltre alle condizioni precedenti, viaggio $\leq 9\text{ h}$.
 - ❖ $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ → viaggio tra 10:00-21:00 $\leq 9\text{ h}$.
 - ❖ $> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ → viaggio consentito solo tra 21:00-10:00; spazio disponibile aumentato del 20 %.
 - ❖ **Cani e gatti:** temperatura ambiente $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, umidità 30 % - 70 %.
- Le disposizioni non si applicano a trasporti in condizioni di biosicurezza per progetti autorizzati o riproduzione.
- Gli Stati membri inseriscono in TRACES il link al proprio organo per le previsioni di temperatura; per paesi terzi si utilizza l'organo designato nel luogo di partenza.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Trasporto verso paesi terzi 🌐

► Obblighi generali (art. 32)

- È necessaria un'autorizzazione (art. 5).
- L'organizzatore compila la sezione 1 del giornale di viaggio per brevi e lunghi viaggi e garantisce che trasportatori e detentori completino le sezioni loro spettanti.
- Per viaggi su nave adibita al trasporto di bestiame, è obbligatorio l'attestato dell'autorità competente del paese terzo (allegato IV); senza di esso il giornale non è approvato.
- Le partite lasciano l'Unione solo attraverso punti di uscita designati (art. 39).

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Trasporto verso paesi terzi 🌐

► **Certificazione degli organizzatori** 📖

- Gli organizzatori che trasportano animali verso paesi terzi devono ottenere un certificato di idoneità, valido per cinque anni.
- Il certificato viene trasmesso all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 5) e viene registrato in TRACES.
- Se le condizioni del paragrafo 2 non sono soddisfatte, l'autorità sospende l'autorizzazione dell'organizzatore ai sensi dell'art. 6, par. 4.
- Gli organismi di certificazione effettuano **almeno due valutazioni senza preavviso** durante il periodo di validità del certificato; le relazioni sono inviate a organizzatore e autorità competente.
- In caso di non-conformità gravi, l'autorità sospende nuovamente l'autorizzazione. Le valutazioni senza preavviso non pregiudicano i controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625.
- La Commissione può adottare atti di esecuzione (art. 49) per precisare cosa valutare e con quale frequenza.

Il certificato è valido per un periodo di cinque anni.

Il certificato, quindi, ha una durata fissa e la sua validità è monitorata sia tramite ispezioni in itinere sia tramite controlli ufficiali.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Trasporto verso paesi terzi 🌐

► Posti di controllo nei paesi terzi 🏢

- I periodi di riposo degli animali nei paesi terzi devono avvenire in posti di controllo che rispettano prescrizioni equivalenti a quelle del Regolamento (CE) n. 1255/97.
- L'inclusione nell'elenco (par. 3) è consentita solo se il posto è certificato da un organismo di certificazione; il certificato ha validità di cinque anni.
- L'operatore del posto o l'organizzatore può richiedere alla Commissione l'inserimento nell'elenco.
- La Commissione approva l'elenco mediante atti di esecuzione (art. 49) e lo rende disponibile in TRACES.
- Un posto viene rimosso dall'elenco se, a seguito di valutazione o audit, non soddisfa più le norme equivalenti.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Trasporto di animali verso l'Unione

► **Obblighi del trasportatore:**

- ❖ Garantire il rispetto del presente regolamento o di condizioni equivalenti dal luogo di partenza nel paese terzo fino alla destinazione nell'UE (art. 35 a)
 - ❖ Compilare il giornale di viaggio in TRACES, indicando luogo, data e ora di partenza (art. 35 b)
- ### ► **Certificato sanitario ufficiale:** Deve contenere un attestato dell'autorità competente del luogo di partenza che certifica la conformità del piano di viaggio a prescrizioni almeno equivalenti a quelle del regolamento (art. 35, 2).
- ### ► **Viaggi lunghi:** L'autorità competente del paese terzo rivede e approva il giornale di viaggio in TRACES prima della partenza (art. 35, 3).

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Animali in transito attraverso il territorio dell'Unione

- Quando gli animali transitano nell'UE da un paese terzo a un altro, gli operatori devono rispettare il regolamento per la parte di viaggio che avviene sul territorio UE, escludendo le disposizioni relative ai tempi massimi di viaggio (art. 36).

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Formazione e certificazione del personale

- ▶ Gli Stati membri designano l'Autorità competente:
 - ❖ per fornire corsi di formazione per conducenti, guardiani e addetti al benessere animale, pertinenti alle specie e categorie coinvolte (art. 37 a).
 - ❖ Organizzare un esame finale indipendente e rilasciare certificati di idoneità (art. 37 c-d).
- ▶ I corsi devono coprire almeno le conoscenze, competenze e abilità seguenti:
 - a) Obblighi in materia di benessere degli animali (allegati I e II);
 - b) Comportamento degli animali e esigenze fisiologiche/etologiche per specie durante un viaggio;
 - c) Modalità per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali durante il viaggio;
 - d) Riconoscimento delle espressioni di emozioni positive/negative e segni di sofferenza durante un viaggio;
 - e) Uso e manutenzione delle attrezzature usate per gli animali nei mezzi di trasporto;
 - f) I metodi di monitoraggio degli indicatori (art. 26).
 - g) I piani d'emergenza (art. 8).

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Sanzioni e violazioni

Misure generali (art. 42-43)

- ▶ Gli Stati membri devono indagare, adottare misure correttive e applicare sanzioni (amministrative o penali) proporzionate alla gravità.
- ▶ I **criteri di determinazione** includono: natura, gravità, portata violazione, danno al benessere animale, numero, specie, età, vulnerabilità, durata, recidiva, cumulatività e intenzionalità.
- ▶ **Circostanze aggravanti**: frode, documenti falsificati, dichiarazioni false nei giornali di viaggio.
- ▶ In caso di **grave violazione** gli Stati membri prevedono **sanzioni amministrative pecuniarie** di importo minimo pari almeno al valore della partita; per **violazioni gravi reiterate entro tre anni**, sanzioni amministrative pecuniarie pari almeno il doppio del valore della partita.
- ▶ Al fine di garantire **l'effetto deterrente delle sanzioni**, è possibile un **adeguamento in base alla situazione economica del responsabile**, persona fisica o giuridica, che ha commesso la violazione. A tale scopo può essere applicato un sistema in base al quale è irrogata una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale sul fatturato dell'operatore ritenuto responsabile della violazione.

Altre sanzioni (art. 45)

- ▶ Immobilizzazione o confisca del veicolo/nave.
- ▶ Sospensione o revoca dell'autorizzazione dell'organizzatore/trasportatore.
- ▶ Sospensione o cessazione totale/parziale delle attività economiche connesse al trasporto.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Violazioni gravi (art. 44)

Violazione	Descrizione
Ferite gravi	Animali trasportati con ferite aperte, prolassi o arti rotti
Età minima non raggiunta	Animali trasportati prima dell'età minima consentita
Altezza verticale inferiore all'80% dei valori prescritti per l'altezza	Spazio verticale inferiore all'80 % dei valori prescritti (allegato I, capo III, punto 6)
Spazio disponibile inferiore all'80% dei valori prescritti per gli spazi disponibili	Area a disposizione inferiore all'80 % dei valori prescritti (allegato I, capo VII)

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Violazioni gravi (art. 44)

Violazione	Descrizione
Tempo di viaggio superiore del 30% del tempo massimo di viaggio, esclusi i periodi di riposo	Viaggio supera del 30 % il tempo massimo consentito (esclusi i periodi di riposo)
Mancata monitorizzazione dell'acqua	Animali acquatici trasportati senza monitorare i parametri dell'acqua (allegato II)
Mancanza di autorizzazioni	Trasporto per lunghi viaggi senza autorizzazione dell'organizzatore, del trasportatore, certificato di omologazione o certificato di idoneità del conducente/guardiano
Mancata approvazione del giornale	Assenza di approvazione del giornale di viaggio da parte dell'autorità competente
Certificato mancante	Trasporto verso paese terzo senza certificato valido (art. 33)

Confronto di sintesi tra Reg. (CE) n.1/2005 e Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Ambito di tutela	Regolamento (CE) n. 1/2005	Proposta COM(2023) 770 final
Destinazione Macello	Nessun limite orario massimo se intervallato da pause	Massimo 9 ore di viaggio totali
Vitelli non svezzati	Trasportabili già a 10-14 giorni di vita	Vietato sotto le 5 settimane (se viaggio > 100 km)
Temperature elevate	Solo monitoraggio generico della ventilazione	Divieto di viaggi lunghi sopra i 30 °C
Esportazioni extra-UE	Scarsi controlli dopo il confine doganale dell'Unione	Tracciamento e obbligo di certificati di conformità fino a destinazione finale

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Articolo 55 - Deroga

- ▶ Gli Stati membri possono, in deroga al presente regolamento, continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti per il trasporto di animali nelle loro regioni ultraperiferiche.
- ▶ È obbligatorio informare la Commissione di tale deroga.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Contesto della proposta

- ▶ **Titolo:** proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- ▶ **Settore:** mercato unico, innovazione e agenda digitale.
- ▶ **Obiettivi generali:** migliorare il benessere animale e favorire una produzione alimentare più sostenibile.
- ▶ **Obiettivi specifici:** Aggiornare le condizioni di trasporto in base a progressi scientifici e tecnologici.
- ▶ Armonizzare l'applicazione delle norme UE.
- ▶ Digitalizzare l'intero processo tramite TRACES, riducendo gli oneri amministrativi per operatori e autorità.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Risultati attesi e indicatori

- ▶ Riduzione dei tempi di viaggio e approccio armonizzato per le cinque principali specie di allevamento.
- ▶ Maggior spazio disponibile e condizioni più chiare per specie vulnerabili (femmine gravide, vitelli non svezzati, galline ovaiole a fine ciclo).
- ▶ Miglioramento delle navi da bestiame, certificazione esterna di conformità oltre i confini UE, norme più rigorose per l'esportazione verso paesi terzi.
- ▶ Norme specifiche per cani, gatti e animali acquatici; riduzione dell'esposizione a temperature estreme.
- ▶ **Digitalizzazione:** sviluppo di un'applicazione basata su TRACES, tracciamento in tempo reale dei veicoli stradali.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Indicatori di prestazione

- ▶ Durata media dei tempi di viaggio.
- ▶ Percentuale di animali feriti, malati (stress da caldo/freddo, sete, fame) e morti all'arrivo.
- ▶ Numero totale di trasporti di animali.
- ▶ Frequenza di non conformità.
- ▶ Implementazione dell'app TRACES.

Proposta Reg. UE - COM(2023) 770 final

Motivazione della proposta

- ▶ **Necessità a breve e lungo termine:** garantire benessere animale, uniformare l'applicazione delle norme e favorire una concorrenza leale.
- ▶ **Valore aggiunto dell'Unione:** coordinamento europeo, certezza del diritto, maggiore efficacia e complementarità rispetto a normative nazionali frammentate.
- ▶ **Lezioni da esperienze analoghe:** le valutazioni precedenti hanno evidenziato lacune scientifiche e tecnologiche, nonché difficoltà di attuazione a livello nazionale.
- ▶ **Compatibilità con il QFP:** il regolamento rientra nella componente alimentare del programma per il mercato unico e si integra con la Politica Agricola Comune (PAC), che già finanzia misure di benessere animale.
- ▶ **Finanziamento:** i costi saranno sostenuti dalla componente alimenti del mercato unico, in linea con l'obiettivo di produzione sostenibile e resiliente.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Considerando 1-31	Considerando 1-57 (COM 2023) 770 Final	Il Reg. 1/2005 enuncia finalità generali di protezione del benessere animale durante il trasporto, con rinvii ampi e generici al progresso scientifico e alla necessità di coordinamento con la normativa veterinaria esistente. La proposta 2023 amplia e dettaglia i considerando, fondandosi su <u>evidenze scientifiche aggiornate</u> , <u>valutazioni d'impatto</u> e <u>criticità applicative emerse</u> ; introduce in modo esplicito temi come stress da calore/freddo, specie vulnerabili, digitalizzazione dei controlli e riduzione dei lunghi viaggi. Risultato: maggiore densità motivazionale e base scientifica più solida a supporto di standard più restrittivi.
Art. 1-2 - Oggetto e definizioni	Modifica/integrazione delle definizioni e precisazione dell'oggetto (stesso perimetro, ma con aggiornamenti terminologici e riferimenti a strumenti digitali e tracciabilità).	L' oggetto resta la protezione degli animali durante il trasporto nell'ambito di un'attività economica; le definizioni sono aggiornate per tenere conto di nuove pratiche (es. strumenti digitali, sistemi di navigazione, categorie di operatori). Miglioramento: maggiore chiarezza lessicale e coerenza con la legislazione veterinaria aggiornata e con la realtà tecnologica.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Art. 3 - Condizioni generali per il trasporto	Rafforzamento e precisazione delle condizioni generali (integrazione di riferimenti a limiti climatici, durata massima per categorie vulnerabili, obblighi di pianificazione digitale).	L'art. 3 del Reg. 2005 elenca principi generali (idoneità animali, mezzi, personale formato, tempi adeguati, ecc.), ma con clausole ampie. La proposta rende più determinate alcune condizioni (es. collegamento tra durata, specie, clima, densità), riducendo margini di interpretazione. È un progresso in termini di applicabilità pratica ed enforcement.
Art. 4-6 Autorizzazioni dei trasportatori e dei mezzi	Inasprimento dei requisiti per l'ottenimento e il mantenimento delle autorizzazioni; maggiore integrazione con sistemi di tracciabilità e con i dati dei controlli; possibile armonizzazione più spinta a livello UE.	Il Reg. 1/2005 prevede autorizzazioni per trasportatori e mezzi, con requisiti minimi e controlli periodici nazionali. La proposta punta a rendere più omogenee le condizioni tra Stati membri, collegando autorizzazioni a performance di conformità (es. revocche più rapide in caso di infrazioni gravi ripetute) e a sistemi digitali di controllo. Miglioramento: minore rischio di “forum shopping” e maggiore deterrenza.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Art. 6-9 Formazione, certificazione del personale, responsabilità degli operatori	Rafforzamento degli obblighi di formazione continua, maggiore dettaglio sui contenuti formativi (inclusi aspetti climatici, specie vulnerabili, uso di dispositivi digitali); responsabilità condivisa lungo la filiera.	Nel 2005 la formazione è prevista ma con indicazioni relativamente generiche. La proposta aggiorna i contenuti formativi alla luce delle nuove conoscenze (stress termico, etologia, gestione emergenze) e chiarisce che l'obbligo di diligenza grava su tutti gli attori (allevatore, trasportatore, centro di raccolta, destinatario). Vantaggio: innalzamento del livello professionale e riduzione degli errori "di prassi".
Art. 10-13 Controlli, certificazioni, cooperazione amministrativa	Potenziamento della cooperazione tra autorità competenti, uso di banche dati comuni, scambio in tempo reale di informazioni sui viaggi e sulle infrazioni, maggiore integrazione con altri sistemi informativi UE (sanità animale, TRACES, ecc.).	Nel Reg. 1/2005 il coordinamento è previsto, ma principalmente tramite scambio di informazioni e ispezioni tradizionali. La proposta sfrutta infrastrutture digitali esistenti e future per rendere i controlli più tempestivi e mirati. Ciò aumenta l'efficacia delle verifiche e riduce la frammentazione informativa.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Art. 14-15 Pianificazione del viaggio e giornale di viaggio	Transizione dal giornale di viaggio cartaceo a sistemi digitali obbligatori, con integrazione dei dati di geolocalizzazione; verifica preventiva e in itinere più stringente per i lunghi viaggi.	Il giornale di viaggio del 2005 è dettagliato ma cartaceo, con controlli ex post e rischio di incongruenze tra piano e viaggio effettivo. La proposta digitalizza lo strumento, lo collega al GPS e lo rende accessibile alle autorità in tempo reale, aumentando trasparenza e possibilità di intervento tempestivo. Vantaggio: Miglioramento netto in termini di tracciabilità e prevenzione degli abusi.
Art. 16-22 Controlli ufficiali, posti di controllo, rapporti con Reg. 1255/97	Rafforzamento del ruolo dei posti di controllo (requisiti tecnici più severi, standard di benessere più elevati), migliore integrazione con la rete UE dei controlli veterinari e con i sistemi di allerta rapida.	Il Reg. 1/2005 già ristruttura la disciplina dei posti di controllo, ma con standard che riflettono la realtà di fine anni '90/inizio 2000. La proposta aggiorna tali requisiti in chiave di biosicurezza, benessere animale e gestione dei reflui, oltre a valorizzare il ruolo dei posti di controllo come nodi di verifica effettiva delle condizioni di trasporto. Ciò riduce i rischi connessi a lunghi viaggi senza verifiche intermedie.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Art. 23-26 Sanzioni, misure correttive, rapporti di ispezione	Previsione di criteri più armonizzati per le sanzioni, possibilità di misure accessorie (es. pubblicità infrazioni gravi, sospensioni transfrontaliere), collegamento stretto tra violazioni e revoca/sospensione delle autorizzazioni.	Nel 2005 le sanzioni sono rimesse in larga parte agli Stati membri, con il solo vincolo di efficacia, proporzionalità e dissuasività. La proposta mira a colmare divergenze eccessive tra ordinamenti nazionali, incentivando un'applicazione più uniforme e incisiva. Miglioramento: maggiore deterrenza e minore possibilità di "migrazione" verso Stati con enforcement più debole.
Allegato I, Capo I Idoneità al trasporto	<u>Revisione delle soglie di età, delle condizioni fisiologiche e sanitarie per la dichiarazione di idoneità, con particolare tutela per neonati, non svezzati e femmine in avanzata gravidanza o che hanno appena partorito.</u>	Il testo 2005 contiene una lista articolata ma in alcuni punti generica su casi borderline (es. viaggi brevi per vitelli molto giovani). La proposta rende più restrittive e precise queste condizioni, riducendo la possibilità di trasportare animali altamente vulnerabili, salvo esigenze strettamente necessarie (es. emergenze veterinarie). È un chiaro innalzamento del livello di protezione.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Allegato I, Capo II-IV Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto	<u>Rafforzamento delle specifiche tecniche</u> su: ventilazione, controllo e registrazione della temperatura, altezza interna, sistemi di abbeveraggio, qualità della lettiera, accessibilità per ispezioni e soccorso.	Nel 2005 i requisiti sono già articolati ma meno dettagliati su parametri climatici e tecnologici. La proposta aggiorna gli standard alla luce delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie oggi disponibili, riducendo il rischio di stress termico e di infortuni. Ciò si traduce in un miglioramento concreto delle condizioni materiali di viaggio.
Allegato I, Capo V-VI Durata del viaggio, riposi, abbeveraggio e alimentazione	Revisione (in senso più restrittivo) delle durate massime consentite per alcune categorie, collegamento più stretto con condizioni climatiche e densità di carico, minore automatismo nei prolungamenti oltre 8 ore.	Il Reg. 1/2005 consente lunghi viaggi con condizioni aggiuntive, ma senza un collegamento strutturale a clima e densità. La proposta introduce un approccio più prudentiale e specie-specifico, con limiti più severi per categorie vulnerabili e condizioni meteo critiche. Miglioramento: riduzione del rischio di sofferenza cronica da trasporto prolungato.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Allegato I, Capo VII Disposizioni particolari per talune specie	<u>Aggiornamento dei parametri specie-specifici</u> (spazi, tempi di riposo, modalità di carico/scarico) in base a dati scientifici recenti e osservazioni applicative.	Il Reg. 2005 contiene già regole differenziate per specie (equidi, bovini, ovini, suini, pollame), ma alcuni parametri risultano oggi superati. La proposta affina tali parametri, soprattutto per specie sensibili allo stress termico e al sovraffollamento. Si tratta di un miglioramento mirato su punti emersi come critici nella pratica.
Allegato II Giornale di viaggio (modello cartaceo)	Sostituzione/integrazione con sistemi digitali e modelli elettronici interconnessi con i dati di navigazione; semplificazione formale, ma maggiore ricchezza informativa utile ai controlli.	Il modello cartaceo, pur dettagliato, è vulnerabile a errori, ritardi e manipolazioni. La proposta digitalizza il processo, consente controlli incrociati automatici e riduce il carico amministrativo a lungo termine, pur aumentando la trasparenza. È un progresso strutturale sul piano dell'enforcement.

Tabella comparativa tra Reg. n.1/2005 e Proposta (COM 2023) 770 Final

REG. (CE) N.1/2005	Proposta COM (2023) 770 Final	Commento critico
Allegato III-IV Documentazione e certificazioni	Allineamento dei modelli documentali agli strumenti digitali e ai sistemi informativi UE; riduzione di duplicazioni, maggiore coerenza con certificazioni sanitarie elettroniche.	I modelli del 2005 sono concepiti in un contesto prevalentemente cartaceo. La proposta ne aggiorna la forma e il contenuto per integrarli in flussi digitali, facilitando l'interoperabilità tra autorità. Ciò migliora l'efficienza amministrativa e la qualità dei controlli.

In che senso la Proposta è migliorativa rispetto al Reg. n. 1/2005 ?

In sintesi, la proposta COM(2023) 770 final può ritenersi migliorativa rispetto al Reg. 1/2005 per i seguenti profili principali:

- ▶ **Aggiornamento scientifico e specie-specifico:** Introduce criteri più aderenti alle evidenze scientifiche su stress, durata, densità, clima, specie sensibili, superando alcune lacune del testo originario e riducendo la discrezionalità applicativa.
- ▶ **Maggiore tutela delle categorie vulnerabili:** Restringe il trasporto di neonati, non svezzati, femmine in avanzata gravidanza o che hanno appena partorito, e di animali malati o lesionati, privilegiando soluzioni di prossimità (macellazione locale, trattamenti veterinari in loco).
- ▶ **Standard tecnici più elevati per i mezzi di trasporto e le navi:** Aggiorna requisiti su ventilazione, controllo temperatura, spazio minimo, accesso ad acqua e alimenti, lettieri, nonché sulle navi adibite al trasporto di bestiame, elevando concretamente il livello di benessere durante il viaggio.
- ▶ **Riduzione effettiva dei viaggi lunghi e collegamento con le condizioni climatiche:** Ridimensiona la possibilità di lunghi viaggi per alcune categorie e introduce limiti operativi in funzione delle condizioni meteo, riducendo l'esposizione a stress termico e a fatica.

In che senso la Proposta è migliorativa rispetto al Reg. n. 1/2005 ?

In sintesi, la proposta COM(2023) 770 final può ritenersi migliorativa rispetto al Reg. 1/2005 per i seguenti profili principali:

- ▶ **Digitalizzazione, tracciabilità e enforcement:** Sposta il baricentro da un controllo essenzialmente documentale (giornale di viaggio cartaceo) a un sistema basato su dati digitali e geolocalizzazione, con maggiori possibilità di controllo in tempo reale e di ricostruzione ex post del viaggio.
- ▶ **Responsabilità lungo la filiera e omogeneità sanzionatoria:** Rafforza la responsabilità condivisa fra tutti gli operatori della catena del trasporto e tende ad armonizzare e rendere più incisive le sanzioni, riducendo spazi per comportamenti opportunistici.

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo sulla Proposta COM (2023) 770 Final

- ▶ Il dibattito sulla proposta di regolamento **COM(2023) 770 final** è uno dei più accesi degli ultimi anni in materia di benessere animale. Le migliaia proposte di emendamento presentate e il rallentamento dei lavori testimoniano quanto sia profondo il divario istituzionale.
- ▶ Mentre il **Parlamento Europeo** tende a spingere per un approccio più protettivo e rigoroso (influenzato dall'opinione pubblica e dalle raccomandazioni scientifiche dell'EFSA), il **Consiglio dell'UE** (che rappresenta i governi nazionali) tende a favorire la sostenibilità economica delle filiere zootecniche e le diverse realtà geografiche degli Stati membri.
- ▶ I principali "nodi" e punti di scontro geopolitico e istituzionale si concentrano su quattro fronti:
 1. Tempi massimi di viaggio e riposo
 2. Condizioni climatiche e temperature estreme
 3. Esportazione verso Paesi Terzi e trasporti via mare
 4. Spazio disponibile a bordo

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo sulla Proposta COM (2023) 770 Final

► 1. Tempi massimi di viaggio e riposo

La Commissione ha proposto di accorciare i tempi per i viaggi a lunga distanza. Lo scontro tra le due istituzioni si consuma sulle ore concesse:

- ❖ **La linea del Parlamento:** Molti eurodeputati chiedono restrizioni ancora più severe rispetto alla proposta iniziale, caldeggiando un **limite massimo assoluto di 8 ore** per il trasporto verso i macelli e tutele stringenti per gli animali a fine carriera o non svezzati.
- ❖ **La linea del Consiglio:** Diversi Stati membri (specialmente i paesi esportatori o periferici) ritengono che limiti così rigidi danneggino irreparabilmente il mercato interno. Nel Consiglio si spinge per mantenere un approccio più flessibile o estendere i tempi legandoli a soste intermedie obbligatorie, per non penalizzare le aree geograficamente più isolate o i trasporti transfrontalieri complessi

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo sulla Proposta COM (2023) 770 Final

► 2. Condizioni climatiche e temperature estreme

Le nuove regole vieterebbero o limiterebbero i trasporti in caso di forti ondate di caldo o gelo.

- ❖ **La linea del Parlamento:** Chiede l'applicazione di divieti rigidi e automatici non appena le previsioni meteorologiche superano determinate soglie termiche, oltre a pretendere l'installazione obbligatoria di sistemi di climatizzazione attiva avanzati sui veicoli.
- ❖ **La linea del Consiglio:** I paesi del Sud Europa (come Italia, Spagna e Grecia) fanno forte resistenza. Sostengono che bloccare i trasporti durante l'estate paralizzerebbe il settore per mesi. Chiedono quindi che le limitazioni si basino su un approccio "valutativo del rischio" o su deroghe basate sulle ore notturne, giudicando i limiti proposti dalla Commissione troppo drastici per le loro realtà climatiche.

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo sulla Proposta COM (2023) 770 Final

► 3. Esportazione verso Paesi Terzi e trasporti via mare

Questo è forse il punto più critico dal punto di vista del diritto internazionale e commerciale.

- ❖ **La linea del Parlamento:** Spinto dalle ONG e dai rapporti sulle violenze subite dagli animali fuori dai confini UE, il Parlamento vorrebbe imporre che gli standard europei siano garantiti fino alla destinazione finale, anche fuori dall'Unione, o in alternativa **vietare del tutto l'esportazione di animali vivi** verso paesi extra-UE che non applicano le stesse norme comunitarie. Chiede inoltre restrizioni severe sui viaggi via mare, spesso privi di controlli veterinari efficaci.
- **La linea del Consiglio:** Il blocco dei paesi esportatori via mare (come la Romania e la Francia) si oppone fermamente. Un divieto o restrizioni eccessive all'export verso il Nord Africa o il Medio Oriente provocherebbero perdite economiche miliardarie. Il Consiglio preferisce concentrarsi sul miglioramento dei controlli nei porti e sulle navi (come l'obbligo di veterinari a bordo) piuttosto che su divieti commerciali.

Parlamento Europeo e Consiglio Europeo sulla Proposta COM (2023) 770 Final

► 4. Spazio disponibile a bordo

La Commissione propone di aumentare la superficie minima per animale calcolandola con formule scientifiche (allometriche) che tengono conto del peso e della corporatura.

- ❖ **La linea del Parlamento:** Sostiene in pieno le linee guida dell'EFSA per dare più spazio agli animali per muoversi, sdraiarsi e riposare.
 - ❖ **La linea del Consiglio:** Gli emendamenti proposti da alcune delegazioni dei ministri cercano di ridimensionare questi aumenti di spazio. Più spazio per ogni animale significa ridurre la capacità di carico di ogni camion del 20-30%, un fattore che farebbe impennare i costi di trasporto per gli allevatori.
- *I negoziati andranno avanti ancora a lungo, e il voto finale del Parlamento sulla propria posizione formale si auspica avvenga entro il 2027.*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

